



**Comune
di Bologna**

**Quartiere
Borgo Panigale
Reno**

**DISPOSIZIONI INTERNE PER LA PRESENZA DI ANIMALI DA COMPAGNIA NEL PROPRIO LUOGO DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DEL QUARTIERE BORGO PANIGALE-RENO**

1) Aspetti generali

Si intende per "animale da compagnia" (art. 1, comma 2, il Dpcm 28/02/2003): ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia. Da un'analisi letterale del testo, si può evincere che anche i soggetti di origine non domestica introdotti nelle case di città, in quanto evidentemente "destinati ad essere tenuti dall'uomo" per fini diversi da quelli produttivi o alimentari, possono essere considerati animali da compagnia, pur se non convenzionalmente raffigurati come da sempre "vicini" all'uomo e mantenuti sostanzialmente "in cattività". Un'altra peculiare modalità di identificazione dell'animale da compagnia si ricava dal Regolamento n. 998/2003/Ce, che disciplina la movimentazione di animali per finalità non commerciali. In esso, lo si intende semplicemente come il soggetto accompagnato da una persona fisica che non abbia interesse a ricavarne qualsivoglia profitto, prescindendo da ogni espresso riferimento all'affezione o a un legame di natura emozionale.

Ai fini della sua applicazione, il Regolamento individua le specie:

- cani;
- gatti (esclusi dal presente regolamento per problemi di allergie diffuse al pelo del gatto);
- furetti (esclusi dal presente regolamento)
- invertebrati (escluse le api ed i crostacei) (esclusi dal presente regolamento)
- pesci tropicali decorativi (esclusi dal presente regolamento)
- anfibi e rettili (esclusi dal presente regolamento per problemi di gestione)
- uccelli (esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/Cee e 92/65/Cee)
- roditori e conigli domestici (esclusi dal presente regolamento)

In base a recenti studi volti a valutare l'impatto che può avere la presenza di un animale d'affezione nei luoghi di lavoro, è emerso che **in ufficio contribuisce a ridurre lo stress lavorativo** e a **migliorare l'umore generale, favorendo la socializzazione tra le persone e producendo empatia**. Inoltre, **per i proprietari degli animali** ospitati, la possibilità di far fronte, senza preoccupazioni, ad improvvise difficoltà di gestione pratica del proprio animale da compagnia **rappresenta un importante "benefit aziendale e lavorativo"** e **può trasformare l'Ambiente lavorativo in un'esperienza gradevole** anche per i colleghi. Considerati i vantaggi, naturalmente va anche detto che non è possibile portare animali in ufficio in modo indiscriminato ma ci si deve attenere ad un codice di condotta che comporti il rispetto di alcune fondamentali regole di convivenza con i colleghi e di tutela del benessere dell'animale stesso. E' bene, infatti, ricordare che il nostro animale ha proprie esigenze ed abitudini, che andranno valutate con attenzione e sempre garantite, nel momento in cui si sceglierà di portarlo in ufficio.

2) Requisiti preliminari per l'accesso ai luoghi di lavoro

L'animale d'affezione deve essere:

- regolarmente iscritto all'Anagrafe comunale (nei casi in cui tale iscrizione sia obbligatoria – cani);
- dotato di un libretto sanitario;
- sottoposto a regolari controlli veterinari;
- sottoposto a regolari profilassi vaccinali ed a sistematici trattamenti antiparassitari;

- pulito e spazzolato;
- non emanare un cattivo odore
- non può essere oggetto di una Ordinanza dell'Autorità competente che lo qualifichi "animale pericoloso".

Il proprietario:

- deve aver stipulato una polizza assicurativa per danni contro terzi, che preveda la copertura del conduttore o del proprietario dell'animale, per eventuali danni causati da animali domestici;

3) Il posto di lavoro

Il proprietario deve valutare se il proprio luogo di lavoro sia idoneo all'accesso dell'animale.

a) gli animali **sono ammessi** nei luoghi di lavoro:

- ove non sono rese prestazioni d'ufficio con contatto diretto col pubblico o sono rese in modo saltuario su appuntamento;
- occupati da un solo lavoratore (ufficio singolo);
- condivisi da più lavoratori previo consenso formale di tutti coloro che lo occupano (ufficio condiviso); in questo caso tutti i proprietari/detentori dell'animale devono sottoscrivere il proprio consenso all'introduzione nel medesimo spazio del proprio animale e manlevare l'Amministrazione da qualunque responsabilità;
- Nel caso in cui gli animali siano particolarmente educati e obbedienti è autorizzabile la compresenza di due diversi animali in un medesimo ufficio.

Il proprietario/detentore, a cui è stato accordato l'accesso al luogo di lavoro, deve:

- **individuare e concordare, con il responsabile della sede di lavoro, lo spazio destinato all'animale in modo tale da non disturbare le attività lavorative nonché le modalità d'accesso.**
- **dedicare particolare attenzione nei contatti/rapporti con altri colleghi che possono avere problemi verso gli animali (fobie, paura, allergie, ecc.).**
- **evitare che la presenza dell'animale comporti costi aggiuntivi per l'Amministrazione con particolare riguardo alla pulizia del luogo frequentato dal medesimo.**

b) gli animali **non sono ammessi** nei luoghi di lavoro:

- ove vengono rese prestazioni d'ufficio, con contatto diretto e continuativo col pubblico (es. sportello).
- se di sesso femminile, nel periodo di estro o in gravidanza;
- se presentano manifestazioni gastroenteriche in atto (vomito-diarrea) o se malati.

4) Criteri generali di gestione

Il proprietario/detentore deve essere in grado di gestire l'animale, di cui è responsabile civilmente e penalmente.

Il proprietario/detentore, nel rispetto del presente regolamento, deve condurre e mantenere l'animale mediante ogni possibile precauzione per evitare l'allontanamento del proprio animale dalla postazione a lui assegnata.

Il proprietario/detentore, nei casi riguardanti in particolare il cane: deve condurre l'animale mediante guinzaglio di lunghezza massima di 1,5 metri; i cani di piccola taglia possono essere portati nel "trasportino"; non può portare sul luogo di lavoro un cane che abbaia ininterrottamente o che, comunque, disturbi il lavoro dell'ufficio;

Nell'organizzazione della giornata deve considerare che il cane non può essere lasciato da solo in ufficio per più di 10 minuti.

5) Criteri particolari di gestione

Il proprietario/detentore a cui è stato accordato, dall'Amministrazione, l'accesso al luogo di lavoro deve:

- a) essere munito di:
 - attrezzatura idonea per la gestione dell'animale;

Nel caso specifico del cane:

- attrezzatura per la pulizia dello spazio occupato dal cane
- guinzaglio; museruola; (solo a disposizione)
- cibo ed acqua e relative ciotole, secondo le esigenze dell'animale;

- b) possibilmente, tenere la porta della stanza chiusa durante la permanenza dell'animale;

6) Uscite per esigenze fisiologiche

L'animale deve essere messo nelle condizioni di rispettare le proprie esigenze fisiologiche.

A tal fine deve poter uscire dal luogo di ricovero a lui destinato e recarsi in luogo aperto almeno 1 volta al giorno nell'arco delle 6 ore e due volte nell'arco delle 9 ore di permanenza al lavoro del proprietario/detentore.

Fatti salvi casi di forza maggiore, le ulteriori uscite non devono interferire con le esigenze di lavoro.

Ogni uscita deve sempre essere timbrata in uscita ed entrata.

7) Richiesta e rilascio del permesso di accesso dell'animale al luogo di lavoro

La richiesta deve essere presentata al Direttore del Quartiere Borgo Panigale-Reno che ne valuterà l'autorizzazione previa verifica di tutte le variabili riferite alle mansioni del singolo richiedente e alle caratteristiche dell'animale e della relativa gestione.

8) Sospensione e revoca del permesso di accesso dell'animale al luogo di lavoro

Il Direttore del Quartiere Borgo Panigale-Reno può revocare il permesso per l'accesso dell'animale alla sede ed al luogo di lavoro, dandone immediata comunicazione al richiedente, a suo insindacabile giudizio, per:

- violazione del presente regolamento da parte del proprietario/detentore dell'animale;
- motivi sanitari o di sicurezza;
- incompatibilità dell'animale al luogo di lavoro in cui viene detenuto.
- ogni altro motivo ritenuto ostativo all'accesso e alla permanenza dell'animale presso la sede e/o il luogo di lavoro;

Richiesta di accesso al proprio luogo di lavoro e di detenzione di animale d'affezione

Il/La sottoscritto/a _____ matricola n. _____

assegnato all'U.O del Quartiere Borgo Panigale-Reno _____

sede di _____ in qualità di: _____

☐ proprietario

☐ detentore

chiede l'accesso al proprio luogo di lavoro e la relativa detenzione del seguente animale,

DICHIARA

- di aver letto ed accettare quanto contenuto nel "Regolamento per la presenza di animali d'affezione dei dipendenti del Q.re Borgo Panigale-Reno nel proprio luogo di lavoro";
- di assumersi ogni responsabilità civile e penale in merito agli eventuali danni, a persone e a cose derivanti dall'accesso e dalla presenza dell'animale nel luogo di lavoro;

_____, ____/____/____
(località) (data)

Il/La Richiedente

Per Autorizzazione

Direttore Del Q.re Borgo Panigale-Reno
